



SERVIZIO VIGILANZA CONDOTTA DI MERCATO
Divisione Vigilanza Distribuzione I

Rifer. a nota n. del

Classificazione XIII 2 1

All.ti n. | |

Oggetto Ordine di cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa abusiva svolta tramite i siti internet parlare-prima-operatore.it, www.parlare-prima.it e parlare-prima.it

VISTO il Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (c.d. regolamento CPC) e, in particolare, l'art. 9, par. 4, lett. f) e g);

VISTA la Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge europea 2019/2020), recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento CPC, che ha modificato, tra l'altro, il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice del Consumo;

VISTO il Codice del Consumo e, in particolare, il secondo comma dell'art. 144-bis - come modificato dalla summenzionata legge europea 2019/2020;

VISTO il decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ("Codice delle Assicurazioni Private") e, in particolare gli artt. 3 ("Finalità della vigilanza"), 109 ("Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi") e 305 ("Attività abusivamente esercitata");

VISTO il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 ("Regolamento recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa") - come modificato dal Provvedimento IVASS n. 128 del 20 febbraio 2023 - e, in particolare gli articoli 78 ("Registrazione dei domini") e 79 ("Sito internet e profili di social network degli intermediari").

RILEVATO che in sede d'istruttoria di vigilanza è emerso che:

- a) in data *omissis* , l'Intermediario *omissis* ,
iscritto nel RUI *omissis* , ha segnalato all'IVASS
l'esistenza del sito *internet* parlare-prima-operatore.it, attraverso il quale
verrebbe svolta attività di intermediazione assicurativa abusiva;
- b) il sopracitato dominio fa riferimento all'offerta di polizze assicurative e nella
home page del sito non riporta alcun riferimento a società di assicurazione o
intermediari assicurativi, indicando solo il numero di telefono fisso per i
contatti con un operatore *omissis* ; esso reindirizza al sito
parlare-prima.it, accessibile anche con l'*alias* www.parlare-prima.it;
- c) il sito *internet* parlare-prima-operatore.it e i siti www.parlare-prima.it e
parlare-prima.it non sono risultati inclusi nella lista dei domini *internet*
appartenenti ai soggetti regolarmente iscritti nel RUI, pubblicata sul sito
dell'IVASS;
- d) attraverso la consultazione del portale *whois.domaintools.com* si è rilevato
che il sito parlare-prima-operatore.it è stato creato in data 28/04/2026; è
stata inoltre individuata in Hosting Concepts la società che ha fornito il
dominio *internet* (*Registrar*), mentre la persona che ha registrato il sito
(*Registrant*) è risultata ignota;
- e) con nota *omissis* , l'IVASS ha trasmesso al *Registrar*
una richiesta di informazioni chiedendo ogni indicazione utile in riferimento al
sito parlare-prima-operatore.it, al soggetto che risulta aver registrato il
dominio *internet* ovvero che risulta esserne l'intestatario, entro il termine di 3
(tre) giorni;
- f) in data *omissis* , il *Registrar* ha riscontrato la sopracitata
nota comunicando all'Istituto i dati identificativi del *Registrant*: *omissis* , il
suo indirizzo fisico: *omissis* , il suo indirizzo di posta elettronica ordinaria:
omissis e il codice fiscale *omissis* ;

- g) con nota *omissis* l'IVASS ha chiesto al soggetto identificato dal *Registrar*, a mezzo di raccomandata A/R e invio all'indirizzo PEO, di fornire, entro 3 (tre) giorni, spiegazioni in merito alla registrazione e all'utilizzo del sito *internet*;
- h) in data *omissis* ha comunicato di essere stata vittima di tentativo di truffa online riconducibile al sito in questione, precisando di aver avuto con lo stesso esclusivamente un contatto finalizzato alla richiesta di un preventivo, senza che il rapporto si sia successivamente perfezionato;
- i) il sito *internet* parlare-prima-operatore.it non è riconducibile ad alcun soggetto iscritto nel RUI e risulta alla data odierna ancora attivo e allo stato reindirizza al sito parlare-prima.it, accessibile anche con l'*alias* www.parlare-prima.it, che risulta anch'esso non riconducibile ad alcun soggetto iscritto nel RUI.

CONSIDERATO che l'esercizio di attività di intermediazione assicurativa costituisce attività riservata ai soggetti iscritti nell'elenco tenuto dall'IVASS (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi - RUI), consultabile sul sito dell'Istituto stesso;

CONSIDERATO che i siti internet parlare-prima-operatore.it, www.parlare-prima.it e parlare-prima.it non sono riconducibili ad alcun intermediario iscritto nel RUI e che, pertanto, non sono legittimati alla prestazione di servizi di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano;

RITENUTA quindi accertata l'effettuazione di un'offerta al pubblico di prodotti assicurativi in violazione delle vigenti norme in materia di titolo abilitativo;

CONSIDERATA la sussistenza concreta e attuale di esigenze di protezione degli assicurati italiani e di contrasto dell'attività di intermediazione assicurativa esercitata in mancanza del relativo titolo abilitativo ai sensi dell'art. 305 del Codice delle assicurazioni private;

RITENUTA pertanto la necessità di intervenire con urgenza tramite provvedimento a carattere inibitorio nei confronti di codesto soggetto finalizzato in via immediata e diretta alla rimozione della situazione di abusivismo in atto;

CONSIDERATO che il provvedimento medesimo costituisce atto necessitato al fine di evitare pregiudizi agli assicurati italiani, nonché l'unico strumento di intervento proporzionato consentito dalla normativa nazionale ed eurounitaria;

CONSIDERATO che in relazione al carattere cautelare e d'urgenza del presente provvedimento non trovano applicazione i principi di partecipazione e del diritto al contraddittorio propri dei procedimenti sanzionatori e dunque sussistono i presupposti per omettere la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo ex art. 7 della legge 241/1990;

SI ORDINA

ai sensi dell'art. 9 par. 4, lett. g) del Regolamento CPC e dell'art. 144-bis, comma 2 del Codice del Consumo, la cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa nei confronti del pubblico italiano esercitata tramite i siti *internet* parlare-prima-operatore.it, www.parlare-prima.it e parlare-prima.it.

Un estratto del presente provvedimento verrà pubblicato sul sito dell'IVASS.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di comunicazione.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Firmato digitalmente da
MADDALENA RABITTI